

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

2° trimestre 2012

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Decisione [K.A. contro la Svizzera](#) del 17 aprile 2012 (n. 30352/09)

Divieto della tortura (art. 3 CEDU); espulsione verso la Tunisia.

Invocando l'articolo 3 CEDU, il ricorrente ha fatto valere che rischiava di essere torturato in caso di ritorno in Tunisia, poiché avrebbe sostenuto il partito islamista *Ennahda*, considerata un'organizzazione terroristica dall'ex regime tunisino. Sarebbe inoltre membro di un'associazione svizzera, *Ez-Zeitouna*, che avrebbe criticato le trame dell'ex regime dittatoriale tunisino. La Corte ha ritenuto di dover tener conto dei capovolgimenti verificatisi in Tunisia dal dicembre 2010, ossia la fuga del presidente Ben Ali e la legalizzazione del partito *Ennahda*, diventato di gran lunga il partito più rappresentato in seno all'Assemblea costituente istituita in Tunisia. Ha pertanto ritenuto che le ragioni alla base del presente ricorso non sono più valide. Irricevibile (unanimità).

Decisione [Hurter contro la Svizzera](#) del 15 maggio 2012 (n. 48111/07)

Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze (art. 46 CEDU) e diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); procedura di revisione dinanzi al Tribunale federale.

Nella fattispecie, il ricorrente ha rimproverato al Tribunale federale di aver rigettato, senza udienza pubblica, la sua domanda di revisione nonostante la sentenza del 15 dicembre 2005 della Corte avesse constatato una violazione del diritto di essere sentiti pubblicamente nel procedimento disciplinare di cui era oggetto. Secondo la Corte, dalla motivazione della sentenza del Tribunale federale del 25 aprile 2007 risulta chiaramente che a quest'ultimo non è stato sottoposto alcun nuovo elemento che non sarebbe già stato trattato nella sentenza della Corte del 15 dicembre 2005. La Corte ha peraltro fatto notare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il 15 maggio 2007 il Governo aveva trasmesso la sentenza del Tribunale federale del 25 aprile 2007 al Comitato dei Ministri, dinanzi al quale la procedura di sorveglianza dell'esecuzione è attualmente pendente. In tali circostanze, la Corte non potrebbe esaminare il ricorso senza interferire nelle competenze del Comitato dei Ministri secondo l'articolo 46 CEDU. Il ricorrente ha parimenti sostenuto che la procedura di revisione non è compatibile con il diritto a un processo equo derivante dall'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Alla luce della giurisprudenza secondo cui l'articolo 6 CEDU non garantisce il diritto alla riapertura di una procedura e non è applicabile a una procedura di esame di una domanda volta alla revisione di un processo civile, la Corte ha ritenuto che l'articolo 6 non è applicabile nel presente caso. Irricevibile (unanimità).

Sentenza [Chambaz contro la Svizzera](#) del 5 aprile 2012 (n. 11663/04)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU) e presunzione d'innocenza (art. 6 par. 2 CEDU); obbligo di collaborare alla procedura fiscale e al procedimento penale

Il ricorrente è stato oggetto di svariate procedure fiscali, amministrative e penali. Nell'ambito di procedure amministrative è stato condannato a multe di varie migliaia di franchi per essersi rifiutato di presentare tutti i giustificativi richiesti. In seguito è stato avviato un procedimento penale riguardante in parte il medesimo periodo fiscale delle procedure amministrative in questione. Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 (diritto a un processo equo), il ricorrente ha lamentato una violazione del diritto a non autoincriminarsi. Ha fatto parimenti valere una violazione del *principio dell'uguaglianza delle armi*, in quanto non avrebbe potuto consultare tutti i documenti in possesso dell'amministrazione fiscale.

Per quanto riguarda la deplorata violazione del diritto a non autoincriminarsi, la Corte ha osservato che i documenti per la cui mancata produzione il ricorrente si è visto infliggere una multa, erano menzionati anche nel procedimento penale e che il ricorrente non poteva escludere che qualsiasi informazione relativa a redditi supplementari avrebbero potuto esporlo all'accusa di sottrazione d'imposta. A suo avviso, il fatto che l'inchiesta sia stata aperta vari anni dopo non era determinante, in quanto le decisioni interne che hanno confermato le multe erano state pronunciate dopo l'apertura dell'inchiesta.

Per quanto concerne il *principio dell'uguaglianza delle armi*, la Corte ha constatato che il Tribunale amministrativo cantonale aveva negato al ricorrente l'accesso a determinati documenti a causa del suo atteggiamento durante la procedura, più in particolare perché non forniva «le spiegazioni più elementari che avrebbero potuto portare a dubitare della versione dei fatti adottata nella decisione impugnata». Secondo la Corte, ciò equivaleva a rimproverargli di non aver consegnato alle autorità fiscali i documenti per cui faceva valere il diritto al silenzio. Ne ha concluso che le condizioni stabilite dalla giurisprudenza per il rifiuto a comunicare all'interessato l'integralità del dossier non erano adempiute.

Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (cinque voti contro due).

Decisione [Schweizerische Radio – und Fernsehgesellschaft SRG contro la Svizzera](#) del 21 giugno 2012 (n. 34124/06)

Libertà d'espressione e d'informazione (art. 10 CEDU); rifiuto di realizzare un'intervista filmata di una detenuta in un penitenziario.

Invocando l'articolo 10 CEDU (libertà d'espressione e d'informazione), la società ricorrente ha fatto valere di non essere stata autorizzata a realizzare, all'interno di un penitenziario, un'intervista filmata con una detenuta condannata per omicidio. La società intendeva mandare in onda l'intervista nella trasmissione «*Rundschau*». La Corte è dell'avviso che i giudici non hanno fondato il loro rifiuto su motivi validi né sul piano dei diritti delle codetenute né su quello del mantenimento dell'ordine. I giudici non hanno nemmeno esaminato le possibilità tecniche presentate dalla ricorrente (modalità e condizioni concrete delle riprese). In merito all'obbligo delle autorità di proteggere la detenuta, la Corte ha fatto notare che quest'ultima aveva chiaramente acconsentito per iscritto alle riprese. Per quanto riguarda le alternative alle riprese proposte dalle autorità, la Corte ha rammentato che l'articolo 10 CEDU protegge anche la modalità di espressione delle idee e delle informazioni. L'intervista telefonica con la detenuta diffusa nella trasmissione della società ricorrente «*Schweiz aktuell*» non ha pertanto rimediato all'ingerenza causata dal rifiuto di filmare in prigione. Violazione dell'articolo 10 CEDU (5 voti contro 2).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Bajsultanov contro l'Austria](#) del 12 giugno 2012 (n. 54131/10)

Divieto della tortura (art. 3 CEDU) e diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU); espulsione verso la Russia.

Il ricorrente, un cittadino russo di origine cecena, ha chiesto asilo in Austria sostenendo di essere riuscito a fuggire a un'«operazione di pulizia etnica» condotta contro di lui in Cecenia da mercenari. Ha affermato di essere ricercato a causa del sostegno fornito ai combattenti ceceni dal 1994 al 1996. Ha ottenuto l'asilo nel luglio 2005, ma nell'ottobre 2008 gli è stato revocato lo statuto di rifugiato ed è stata disposta la sua espulsione in seguito a tre condanne per vari reati gravi, in particolare per violenze aggravate. Nel frattempo è stato liberato dopo aver scontato la pena. Attualmente vive in Austria con la moglie e i suoi due figli. Invocando l'articolo 3 CEDU, ha sostenuto che se fosse espulso verso la Russia, dove è considerato un ribelle ceceno, correva un reale rischio di essere incarcerato, torturato e/o di scomparire. Nell'ambito dell'articolo 8 CEDU, ha parimenti sostenuto che se fosse espulso, si troverebbe separato dalla moglie e dai figli, che avevano ottenuto indipendentemente lo statuto di rifugiato in Austria.

Secondo la Corte, nel presente caso non sussistono motivi seri che portino a credere che il ricorrente corra un reale rischio di essere sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU in caso di ritorno in Russia. Nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Per quanto concerne l'articolo 8 CEDU, la Corte ha ritenuto proporzionata la decisione di espulsione pronunciata dalle autorità austriache alla luce della gravità dei reati commessi dal ricorrente, dei suoi legami stretti con il Paese d'origine (dove vivono ancora i suoi genitori e i suoi fratelli e sorelle) e della possibilità, per la moglie e i figli, di seguirlo in Cecenia e di costruirvi una vita familiare (unanimità).

Sentenza [Boulois contro Lussemburgo](#) del 3 aprile 2012 (Grande Camera, n. 37575/04)

Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); congedo penale.

La causa concerne il rifiuto di concedere un congedo penale (permesso di libera uscita) a un detenuto che ne aveva più volte fatto richiesta, nonché l'assenza di ricorsi opponibili a tale rifiuto. Nella sentenza del 14 settembre 2010, una Camera della Corte aveva ritenuto applicabile l'articolo 6 CEDU e ne aveva ravvisato una violazione, in quanto la commissione penitenziaria non soddisfaceva le esigenze richieste a un tribunale ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Nella sentenza del 3 aprile 2012, la Grande Camera ha constatato che in Lussemburgo i detenuti non hanno il diritto a un congedo penale, anche se adempirebbero le condizioni richieste. Pur ammettendo la legittimità di una politica tesa al reinserimento sociale dei condannati a pene detentive, ha inoltre precisato che né la CEDU né i suoi protocolli prevedono espressamente un diritto al congedo penale. Un tale diritto non risulta nemmeno dai principi generali del diritto internazionale e in definitiva non esiste un consenso in seno agli Stati membri sullo statuto e le modalità di concessione di tale congedo. Inapplicabilità dell'articolo 6 CEDU (15 voti contro 2).

Sentenza [Ute Saur Vallnet contro Andorra](#) del 29 maggio 2012 (n. 16047/10)

Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); partecipazione di un giudice del Tribunale superiore a uno studio legale che fornisce servizi di consulenza remunerati al Governo.

La causa riguarda un'unione di imprese che rimproverano alla camera amministrativa del Tribunale superiore del Principato di Andorra una mancanza di imparzialità e di indipendenza. Il giudice relatore della camera amministrativa, nonostante fosse competente in una procedura di ricorso riguardante la ricorrente, era nel contempo membro di uno studio legale di Barcellona, che forniva consulenza al Governo di Andorra in altre procedure. La Corte ha osservato che la mancanza di imparzialità della camera amministrativa del Tribunale superiore è stata confermata dalla camera penale dello stesso tribunale, ma nessuna decisione definitiva ha riparato l'eventuale violazione della CEDU risultante dalla sentenza resa da tale camera, sebbene i ricorrenti nutrissero dubbi giustificati quanto all'imparzialità del giudice in questione. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (unanimità).

Sentenza [Segame SA contro la Francia](#) del 7 giugno 2012 (n. 4837/06)

Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); assenza di potere di modulazione della multa fiscale da parte delle giurisdizioni amministrative.

La causa concerne una società anonima oggetto di una rettifica fiscale. Dinanzi alla Corte ha deplorato l'impossibilità, per le giurisdizioni amministrative, di modulare la multa fiscale a causa dell'assenza di pertinenti basi legali. La Corte ha fatto notare che la ricorrente ha potuto far esaminare dai tribunali amministrativi tutti gli argomenti di fatto e di diritto rilevanti, in particolare la base di commisurazione della multa. Considerando il carattere particolare del contenzioso fiscale, che implica un'esigenza d'efficacia necessaria per preservare gli interessi dello Stato, e il tasso proporzionato della multa fissato dalla legge, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Decisione [Ellis e Simms e Martin contro il Regno Unito](#) del 25 aprile 2012 (n. 46099/06 e 46699/06)

Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); deposizione a carico di un testimone anonimo

Invocando l'articolo 6 paragrafi 1 e 3 d) CEDU (diritto a un processo equo), i ricorrenti hanno sostenuto che la decisione di accordare l'anonimato a un testimone a carico e di accettare la sua deposizione all'udienza aveva leso il loro diritto a un processo equo. La Corte ha stabilito che, nelle cause che coinvolgono testimoni anonimi, l'articolo 6 paragrafo 3 d) CEDU impone tre requisiti: in primo luogo, deve sussistere un motivo serio che imponga di mantenere segreta l'identità del testimone; in secondo luogo, la Corte deve esaminare se la condanna si fonda unicamente o in misura determinante sulla deposizione del testimone anonimo; e infine, in caso affermativo, deve essere convinta che esistono elementi sufficienti a controbilanciare la rilevanza della deposizione, tra cui garanzie procedurali solide, che consentono una valutazione corretta ed equa dell'attendibilità di tale deposizione. Nella fattispecie, la Corte ha sottolineato l'esistenza di un interesse pubblico a perseguire i reati commessi da gang, e che autorizzare un testimone a testimoniare in maniera anonima costituiva un elemento importante per permettere tale perseguimento. Nessuno ha contestato che il testimone in questione temeva rappresaglie in caso di divulgazione della sua identità, ragione per cui la Corte ha ammesso l'esistenza di un motivo serio per farlo testimoniare sotto copertura dell'anonimato. La Corte ha inoltre ritenuto che la deposizione del testimone anonimo non abbia costituito l'«unica prova», ma ha ammesso la possibilità che la sua deposizione abbia potuto essere determinante almeno per alcuni dei ricorrenti. La Corte ha pertanto esaminato i fattori compensatori che permettono una valutazione corretta

ed equa dell'attendibilità della deposizione del testimone anonimo e ha concluso che i ricorrenti hanno potuto contestare efficacemente l'attendibilità della deposizione del testimone in questione. La Corte si è pertanto convinta che la giuria ha potuto valutare in maniera corretta ed equa l'attendibilità della deposizione del testimone anonimo nel corso del processo dei ricorrenti. Irricevibile (unanimità).

Sentenza [K. contro la Germania](#) (n. 61827/09) e [G. contro la Germania](#) (n. 65210/09) del 7 giugno 2012

Nessuna pena senza legge (art. 7 CEDU); messa in detenzione di sicurezza ordinata retroattivamente in virtù di una disposizione legale introdotta anni dopo la condanna

In queste cause, i ricorrenti si sono lamentati della loro messa in detenzione di sicurezza, ordinata retroattivamente in virtù di una disposizione legale introdotta anni dopo la loro condanna. La Corte ha confermato le conclusioni a cui era giunta in cause precedenti, secondo le quali la detenzione di sicurezza va qualificata come «pena» ai sensi della CEDU. In particolare, ha ritenuto che ordinando retroattivamente la messa in detenzione di sicurezza dei ricorrenti, le giurisdizioni tedesche hanno inflitto agli interessati una pena più severa di quella applicabile all'epoca in cui hanno commesso i rispettivi reati. Violazione dell'articolo 7 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Van der Heijden contro i Paesi Bassi](#) del 3 aprile 2012 (Grande Camera, n. 42857/05)

Diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU); rifiuto di concedere una dispensa dall'obbligo di testimoniare contro il compagno di lunga data

La causa concerne il rifiuto delle giurisdizioni nazionali di concedere alla ricorrente una dispensa dall'obbligo di testimoniare contro il suo compagno di lunga data, sospettato di omicidio. La Corte ha osservato che in seno agli Stati membri del Consiglio d'Europa esistono prassi assai divergenti in materia di dispensa dall'obbligo di testimoniare e che l'assenza di unità di vedute depone a favore del riconoscimento, agli Stati, di un ampio margine di apprezzamento. Ha inoltre considerato che gli Stati membri sono liberi di limitare la dispensa dall'obbligo di testimoniare al matrimonio e all'unione domestica registrata. La Corte ha concluso in particolare che, malgrado la sua durata, la relazione della ricorrente con il partner era caratterizzata dall'assenza di un accordo giuridicamente vincolante, il che la distingue fundamentalmente da quella esistente tra due coniugi o partner registrati. La Corte ha aggiunto che non si poteva rimproverare alla ricorrente di non aver ufficializzato la sua unione con il compagno, ma che l'interessata doveva accettare la sua esclusione dalla categoria di persone a cui il governo olandese aveva deciso di accordare il beneficio della dispensa dall'obbligo di testimoniare. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (10 voti contro 7).

Sentenza [Stübing contro la Germania](#) del 12 aprile 2012 (n. 43547/08)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); condanna penale di un individuo per la sua relazione incestuosa con la sorella minore

La causa concerne la condanna del ricorrente a una pena detentiva per la sua relazione incestuosa con la sorella minore. L'interessato, che era stato adottato da una famiglia d'accoglienza, era adulto in occasione del suo primo incontro con la sorella, con cui ha avuto quattro figli. Dopo aver rilevato che non esisteva un consenso tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa in merito alla punibilità delle relazioni sessuali consensuali tra fratelli e sorelle adulti, la Corte ha concluso, tra l'altro, che le autorità tedesche beneficiavano di un ampio margine di apprezzamento per rispondere a tale interrogativo. Ha inoltre constatato che le giurisdizioni tedesche aveva soppesato accuratamente i vari argomenti prima di condannare il ricorrente. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Fernandez Martinez contro la Spagna](#) del 15 maggio 2012 (n. 56030/07)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); mancato rinnovo del contratto di insegnante di religione e di morale cattoliche a un ex prete sposato

La causa concerne il mancato rinnovo del contratto di insegnante di religione e di morale cattoliche a un ex prete sposato, padre di cinque bambini, in seguito alla pubblicazione di un articolo che ha reso nota la sua appartenenza a un movimento contrario al celibato obbligatorio. Si trattava di stabilire se lo Stato era tenuto a far prevalere il diritto del ricorrente derivante dall'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata) sul diritto della Chiesa derivante dagli articoli 9 (diritto alla libertà di religione) e 11 CEDU (libertà d'associazione) e se lo Stato ha offerta una protezione sufficiente al ricorrente. La Corte ha considerato che le circostanze alla base del mancato rinnovo del contratto del ricorrente erano di natura prettamente religiosa e che le esigenze poste dal principio della libertà religiosa e da quello della neutralità le impedivano di proseguire l'esame in merito alla necessità e alla proporzionalità della decisione di non rinnovare il suo contratto d'insegnante. La Corte ha ritenuto che non rinnovando il contratto del ricorrente, le autorità ecclesiastiche hanno adempiuto, nell'ambito della loro autonomia religiosa, gli obblighi derivanti dal diritto canonico. Infine, dal momento che i candidati ai posti di insegnanti di religione postulano liberamente, sarebbe irragionevole non tenere conto delle loro convinzioni religiose come criterio di selezione per tutelare la libertà religiosa nella sua dimensione collettiva. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (6 voti contro 1).

Sentenza [E.S. contro la Svezia](#) del 21 giugno 2012 (n. 5786/08)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); tentativo di un patrigno di filmare la figliastra quattordicenne nuda

La ricorrente deplora che la legislazione svedese, che non vieta di filmare una persona senza il suo consenso, non le avesse fornito alcuna protezione contro la violazione della sua integrità fisica da parte di suo patrigno, che quando era quattordicenne aveva tentato di filmarla, nuda, a sua insaputa. La Corte ha ritenuto che, sebbene all'epoca il diritto svedese non proibisse di filmare di nascosto, esistevano, perlomeno in teoria, leggi applicabili ad atti come quello nella fattispecie. Il patrigno della ricorrente avrebbe quindi potuto, almeno in teoria, essere condannato in virtù del Codice penale per aggressione sessuale su minore oppure per tentata pedopornografia. La Corte ha inoltre constatato che la Svezia ha adottato una proposta tesa a punire determinati aspetti del fatto di filmare illecitamente. Il diritto svedese è pertanto compatibile con le garanzie della Convenzione. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (4 voti contro 3).

Sentenza [Gillberg contro la Svezia](#) del 3 aprile 2012 (Grande Camera, n. 41723/06)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) e libertà d'espressione (art. 10 CEDU); condanna penale di un professore per essersi rifiutato di dare accesso ai suoi lavori

La causa concerne in sostanza la condanna penale di un professore per abuso di funzione commesso in veste di funzionario, per essersi rifiutato di conformarsi a due sentenze di una giurisdizione amministrativa che avevano autorizzato due ricercatori a consultare, a determinate condizioni specifiche, alcuni lavori di ricerca dell'università. La Corte ha rammentato che secondo la sua giurisprudenza una persona non può invocare l'articolo 8 CEDU per deplorare una lesione della sua reputazione prevedibilmente risultante dalle sue azioni come un reato penale. Inoltre, nella sua giurisprudenza non ha mai ammesso che una condanna penale – suscettibile di causare sofferenza sul piano personale – costituisca di per sé una violazione del diritto del condannato al rispetto della sua vita privata. Ora, la condanna del ricorrente e la potenziale sofferenza cagionata erano conseguenze prevedibili della commissione del reato in causa. Inoltre, le conseguenze della condanna sulle sue attività professionali non hanno ecceduto le conseguenze prevedibili del reato penale all'origine della condanna. Nessuna ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata secondo l'articolo 8 CEDU (unanimità). Per quanto concerne l'articolo 10 CEDU, secondo la Corte il ricorrente non può appellarsi a un diritto «negativo» autonomo alla libertà d'espressione, dato che i lavori di ricerca erano di proprietà dell'università. Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza [Francesco Sessa contro l'Italia](#) del 3 aprile 2012 (n. 28790/08)

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); rifiuto dell'autorità giudiziaria di posporre un'udienza fissata a una data corrispondente a una festività ebraica

La causa concerne il rifiuto dell'autorità giudiziaria di posporre, su richiesta di un avvocato di confessione ebraica, un'udienza fissata al giorno di una festività ebraica. Stando alla Corte, anche supponendo l'esistenza di un'ingerenza nel diritto del ricorrente protetto dall'articolo 9 CEDU, tale ingerenza, prevista dalla legge, era giustificata dalla tutela dei diritti e delle libertà altrui, e in particolare dal diritto dei soggetti giuridici a beneficiare di un buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia e dal rispetto del principio di celerità. Nessuna violazione dell'articolo 9 CEDU (4 voti contro 3).

Sentenza [Centro Europa 7 S.R.L. e Di Stefano contro l'Italia](#) del 7 giugno 2012 (Grande Camera, n. 38433/09)

Libertà d'espressione (art. 10 CEDU) e protezione della proprietà (art. 1 Prot. 1 alla CEDU); rifiuto di concedere frequenze radio di emissione

La causa concerne l'impossibilità di trasmettere in cui si è trovata una società televisiva italiana, titolare di una concessione legale, a cui tuttavia non sono state attribuite frequenze radio di emissione. La Corte ha in particolare ritenuto che il quadro normativo in vigore all'epoca fosse poco chiaro e preciso e che non abbia permesso a Centro Europa di prevedere con sufficiente certezza quando le sarebbero state attribuite le frequenze radio per poter iniziare a trasmettere. La Corte è giunta alla conclusione che le autorità italiane non hanno istituito un quadro legislativo e amministrativo appropriato atto a garantire un'effettiva pluralità nei media. Violazione dell'articolo 10 CEDU (16 voti contro 1). Violazione dell'articolo 1 Protocollo 1 alla CEDU (14 voti contro 3).

Sentenza [Tatar e Faber contro l'Ungheria](#) del 12 giugno 2012 (n. 26005/08 e 26160/08)

Libertà d'espressione (art. 10 CEDU); condanna per aver steso, per protesta, biancheria sporca sulle inferriate del Parlamento a Budapest.

I ricorrenti deplorano di essere stati perseguiti e condannati al versamento di una multa per aver organizzato una riunione illegale, in quanto avevano steso biancheria sporca sulle inferriate del Parlamento a Budapest per protestare contro quella che ritenevano essere una crisi politica generale del Paese. Contrariamente alle autorità, la Corte ha ritenuto che tale manifestazione non potesse essere qualificata come riunione ai sensi dell'articolo 11 CEDU, che, secondo il diritto ungherese, avrebbe dovuto essere annunciata in anticipo. Secondo la Corte, la riunione costituisce una particolare forma di comunicazione di idee, in cui un numero indeterminato di persone si riunisce in un luogo accessibile al pubblico al fine di partecipare a un processo comunicativo. Di per sé è l'espressione di un'idea a cui i partecipanti, con la loro presenza, esprimono sostegno. Nel caso dei ricorrenti, questi elementi di definizione erano assenti. Anche se la loro manifestazione era stata annunciata su Internet, non avevano affatto l'intenzione di farsi raggiungere da altri partecipanti, tranne qualche giornalista. Il loro «happening» intendeva esprimere un messaggio attraverso i media e non attraverso una riunione di protesta. Per poter coordinare e seguire la manifestazione non era necessario che le autorità fossero avvertite in anticipo, poiché nulla indica che abbia messo a repentaglio l'ordine pubblico o i diritti altrui. La Corte è giunta alla conclusione che la condanna dei ricorrenti al pagamento di una multa non si fondava su motivi pertinenti e sufficienti. Seppure lieve, tale sanzione di un comportamento che costituisce una modalità d'espressione artistica e politica rischiava di produrre un effetto dissuasivo indesiderato sul dibattito pubblico. Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).